



Comune di
Spello



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE
ASSOCIAZIONI E DELLE FORME
ASSOCIATIVE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/2021

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL' ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FORME ASSOCIATIVE

ART. 3 - COMPOSIZIONE DELL' ALBO

ART. 4 -ASSOCIAZIONI AMMESSE ED ESCLUSE DALL' ALBO

ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALL' ALBO

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL' ALBO

ART. 7 - AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL' ALBO

ART. 8 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL' ALBO

ART. 9 -VIGILANZA SULL' ALBO

ART. 10 - PUBBLICITÀ DELL' ALBO

ART. 11– FORME DI SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 dello Statuto Comunale, i rapporti con le associazioni operanti sul territorio del Comune di Spello, mediante l'istituzione di apposito Albo delle Associazioni e delle Forme Associative.
2. Il Comune di Spello intende riconoscere e promuovere il pluralismo associativo quale espressione della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale, favorendo la collaborazione e il coordinamento fra le varie realtà presenti sul territorio costituite in maniera spontanea sulla base del volontariato e della solidarietà, senza distinzioni di alcun genere.
3. Il Comune valorizza l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'iniziativa e il contributo in campo sociale, ambientale, culturale, educativo, sportivo, sanitario, scientifico, turistico e del tempo libero, agevola la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole Associazioni e opera per la massima utilizzazione possibile dei risultati a beneficio dell'intera comunità.
4. Il presente Regolamento è inclusivo delle norme previste dal Codice del Terzo Settore, ovvero il D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni; per quanto non espressamente disciplinato nel Regolamento in relazione agli enti del terzo settore si rinvia quindi al testo normativo innanzi citato.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL' ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. Nell'ambito delle finalità perseguite da questo Ente è istituito l'Albo comunale delle Associazioni e delle forme Associative (di seguito brevemente denominato "Albo").
2. L'albo e il presente regolamento che ad esso si riferisce disciplinano i rapporti tra l'amministrazione comunale e le associazioni senza fini di lucro, e in particolare riguardano l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento delle associazioni, le attività propositive e consultive e le altre forme di partecipazione delle associazioni, nonché le forme di sostegno che l'amministrazione pone in essere nei confronti delle associazioni medesime.

ART. 3 - COMPOSIZIONE DELL' ALBO

1. L' Albo è articolato in SEZIONI in ragione dei settori di attività e di impegno, così definiti:

A. CULTURA: per le attività attinenti alla crescita dell'individuo tramite la conoscenza e la creatività, aventi come finalità la promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale, produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, valorizzazione del patrimonio, storico, artistico e delle tradizioni;

B. SPORT: per attività attinenti alla pratica sportiva, motoria, ludica e ricreativa in genere;

C. AMBIENTE: tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, delle specie animali e vegetali;

D. IMPEGNO CIVILE: attività attinenti alla tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori

E. SOCIALE: attività assistenziale e sanitaria, di soccorso, sostegno e solidarietà, pari opportunità e tutela della condizione di genere, senza distinzione di ceto sociale, religione e provenienza etnica, iniziative a favore delle famiglie, dei giovani e degli anziani.

F. RELIGIONE e SPIRITUALITA': attività attinenti alla fede, alla preghiera, alla meditazione, al dialogo, al benessere interiore e spirituale.

2. Il numero delle sezioni e delle materie di competenza sono modificabili con lo stesso procedimento seguito per l'approvazione del presente regolamento.

3. È riconosciuto alle associazioni di ogni singola sezione di cui al presente articolo il diritto di autodeterminazione, organizzazione e coordinamento dei soggetti iscritti nella sezione stessa.

ART. 4 -ASSOCIAZIONI AMMESSE ED ESCLUSE DALL' ALBO

1. Possono iscriversi all' Albo:

- a) organizzazioni di volontariato
- b) le associazioni di promozione sociale
- c) gli enti filantropici
- d) le imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- e) le reti associative

f) le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute e non e le fondazioni

2. Sono esclusi dall' Albo:

a) i partiti politici, i movimenti politici e le Associazioni partitiche

b) le Associazioni che abbiano come finalità la tutela degli interessi economici degli associati

c) i circoli ricreativi privati

d) le Associazioni che prevedano il diritto di trasferimento della qualità di associato o che colleghino la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale

e) gli enti ecclesiastici ed IPAB

f) gli ordini professionali

ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALL' ALBO

Possono iscriversi all'Albo, le Associazioni regolarmente costituite che hanno sede nel territorio comunale ed in tale ambito svolgano la propria attività in possesso all'atto dell'iscrizione dei seguenti requisiti:

a) Statuto o atto costitutivo nel quale oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- l'assenza di scopo di lucro
- organismi statutari regolarmente costituiti
- finalità solidaristica
- democraticità della struttura
- i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative
- la gratuità delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, nonché i loro obblighi e diritti
- l'obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione da parte dell'assemblea degli associati

b) Ambito di attività riconducibile ad almeno uno di quelli indicati nell'art. 4 del

presente Regolamento.

c) Costituzione almeno nell'anno solare precedente rispetto alla data di iscrizione all'albo.

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è disposta con provvedimento del Responsabile di Area comunale competente.
2. Per l'iscrizione all'Albo occorre presentare, al Sindaco e all'Ufficio Preposto, apposita domanda, resa dal rappresentante legale dell'Associazione, contenente le seguenti informazioni inserite nell'apposita modulistica:
 - a) denominazione dell'Associazione;
 - b) dati anagrafici del rappresentante legale e del referente espressamente delegato nei rapporti con il Comune;
 - c) dati fiscali dell'Associazione e del legale rappresentante;
 - d) sede dell'Associazione con recapiti telefonici, telematici (PEO e PEC);
 - e) denominazione e sede nazionale dell'Associazione cui è collegata eventualmente l'articolazione locale;
 - f) data d'inizio dell'attività svolta nel territorio comunale;
 - g) Sezione dell'Albo per la quale si chiede l'iscrizione.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo e statuto dell'Associazione e/o organizzazione;
 - b) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante e del referente;
 - c) copia ultimo bilancio contabile approvato;
 - d) copia della polizza assicurativa obbligatoria nei confronti degli associati;
 - e) Relazione sull'attività associativa svolta nell'ultimo anno oppure, nel caso in cui la costituzione dell'associazione sia avvenuta nel corso dell'ultimo anno, dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda;
 - f) dichiarazione di assenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di forme retributive di qualsiasi genere, salvo il rimborso delle spese sostenute

entro i limiti prefissati, tra organizzazioni e volontari aderenti.

4. Il Comune è obbligato a trattare i dati nel rispetto delle normative vigenti.
5. L'iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

L'Ufficio preposto provvederà ad effettuare le dovute verifiche sull'ammissibilità delle domande di iscrizione pervenute, in conformità al D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni provvedendo a richiedere eventualmente la documentazione integrativa.

Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale fino alla data di ricezione dei documenti integrativi. L'integrazione della documentazione dovrà comunque avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

Ove non venga riscontrato il possesso dei requisiti per l'iscrizione, la stessa viene rigettata tramite comunicazione scritta e motivata al rappresentante legale dell'associazione. Decorso il termine di trenta giorni senza alcuna comunicazione al rappresentante legale, la domanda si ritiene accolta.

6. Una differente collocazione rispetto alla sezione originariamente attribuita può essere richiesta in ogni momento esponendone i motivi.

ART. 7 - AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL' ALBO

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'Albo stesso. Ogni Associazione deve pertanto far pervenire entro il 31 maggio di ogni anno successivo a quello d'iscrizione:
 - una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti invariati, ovvero eventuali modifiche, indicando quali e allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;
 - una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno;
 - copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.
2. Ogni variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale deve essere comunicata entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.
3. In ogni momento, l'Ufficio preposto può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.

ART. 8 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. L'iscrizione all'Albo viene sospesa dalla Giunta Comunale qualora l'associazione iscritta abbia violato il presente regolamento.
2. La cancellazione dall'albo comunale avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell'associazione oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:
 - scioglimento dell'associazione;
 - perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
 - mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento.
 - Sospensione temporanea dell'attività

La cancellazione dall'albo è comunicata all'associazione interessata in forma scritta entro il termine massimo di trenta giorni.

ART. 9 VIGILANZA SULL'ALBO

La vigilanza sull'Albo è esercitata dalla 1^a commissione consiliare.

ART. 10 - PUBBLICITÀ DELL'ALBO

1. Il Comune di Spello cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'albo provvedendo all'aggiornamento periodico secondo quanto stabilito dall'art. 7 del presente Regolamento.
2. Sul sito istituzionale del Comune di Spello si rendono disponibili l'elenco delle associazioni e i moduli necessari alla domanda d'iscrizione.

ART. 11– FORME DI SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI

1. Le associazioni iscritte all'albo comunale possono, secondo quanto stabilito dall'amministrazione comunale ed in seguito a motivata richiesta:
 - ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate in conformità a quanto stabilito dal vigente Regolamento per la concessione del Patrocinio comunale;
 - avere accesso a strutture, beni e mezzi comunali compatibilmente con le

disponibilità;

- avere a disposizione l'assistenza tecnica/organizzativa da parte del Comune;
- avere in affidamento manifestazioni e iniziative di interesse pubblico;
- ottenere eventuali contributi economici compatibilmente con le risorse disponibili ed in conformità a quanto stabilito dal vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni contributi e sussidi.

2. L'iscrizione all'Albo comunale è condizione preferenziale, quando non indicata come indispensabile, per fruire di benefici economici, per accedere alle strutture e ai mezzi comunali e per fruire del patrocinio del Comune.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della relativa deliberazione che lo approva e perciò dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della relativa deliberazione.
2. Per quanto non previsto dal Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.